

Comune di Pescantina

Provincia di Verona



PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 32 del 20.04.2006

Indice

Art. 1 - OGGETTO	3
Art. 2 - FINALITÀ DEL PIANO	3
Art. 3 - ESCLUSIONI	3
Art. 4 - PUNTI VENDITA.....	3
Art. 5 - VALUTAZIONI PRELIMINARI	4
Art. 6 - ZONIZZAZIONE	4
Art. 7 - LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI.....	5
Art. 8 - L'AUTORIZZAZIONE	5
Art. 9 - TRASFERIMENTO DI SEDE.....	8
Art. 10 - SUBINGRESSO E CESSAZIONE	8
Art. 11 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	9
Art. 12 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	9
Art. 13 - ORARI	9
Art. 14 - VALIDITÀ DEL PIANO.....	9
Art. 15 - SANZIONI.....	9

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

ai sensi del D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 e della D.G.R. 16 maggio 2003, n. 1409

Art. 1 - OGGETTO

Il Piano ha come oggetto la localizzazione dei punti vendita ESCLUSIVI di quotidiani e periodici, nonché la determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita NON ESCLUSIVI di quotidiani o di periodici.

Art. 2 - FINALITÀ DEL PIANO

Il Piano si propone di:

- a) favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
- b) permettere un razionale insediamento dei punti vendita ESCLUSIVI su tutto il territorio comunale;
- c) assicurare il giusto temperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici ed il privato interesse delle rivendite già esistenti, onde evitare un'eccessiva concorrenza nel settore, con conseguente riduzione del singolo volume di vendita.

Art. 3 - ESCLUSIONI

Sono escluse dalla presente programmazione, in quanto esenti dall'autorizzazione (art. 3 del D.Lgs. 170/01), le seguenti forme specifiche di diffusione di prodotti editoriali:

- a) vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) vendita in alberghi e pensioni, quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture (es. caserme), qualora l'accesso non sia possibile a chiunque indistintamente, bensì riservato, limitato o regolamentato (con qualunque modalità) a cerchie determinate di soggetti. Sono espressamente esclusi i Centri commerciali e le grandi strutture di vendita e commerciali in genere.

Art. 4 - PUNTI VENDITA

Sul territorio comunale i punti vendita si articolano in:

1. **Punti vendita ESCLUSIVI:** esercizi previsti nel Piano comunale, autorizzati alla vendita generale di quotidiani e periodici.
Questa categoria comprende anche i seguenti esercizi attivati in vigenza della precedente disciplina:
 - 1) gli esercizi definiti “promiscui” ai sensi della previgente normativa in materia, in cui la vendita di quotidiani e periodici era effettuata congiuntamente ad altri prodotti;
 - 2) gli esercizi autorizzati ai sensi della legge 416/81 che hanno esteso la loro attività al settore non alimentare per gli effetti del D. Lgs. 31.03.98, n. 114.

2. **Punti vendita NON ESCLUSIVI:** esercizi individuati dall’art. 2 – comma 3, del D. Lgs. 170/01, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, oppure dei soli periodici, nei seguenti esercizi
 - a) rivendite di monopoli;
 - b) rivendite pubbliche di carburanti con limite minimo di superficie di mq 1.500;
 - c) pubblici esercizi di tipo b) legge 287/91 , compresi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade, all’interno delle stazioni FF.SS. aeroportuali e marittime, esclusi i pubblici esercizi di tipo a) legge 287/91;
 - d) strutture di vendita come definite dall’art. 4 – comma 1 – lett. e), f) e g) del D.Lgs. 114/98, aventi superficie minima di vendita di mq 700;
 - e) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, aventi superficie minima di vendita di mq 120;
 - f) esercizi a prevalente specializzazione di vendita (riviste riferite a quella specializzazione).

Sono considerati punti vendita non esclusivi anche gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione (ex art. 1 Legge 108/99), mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 2 – comma 4 del D. Lgs. n. 170/01.

Art. 5 - VALUTAZIONI PRELIMINARI

L’adozione del presente Piano è stata preceduta da uno studio preliminare, aggiornato al dicembre 2005, allegato alla deliberazione di C.C. di approvazione del presente piano.

Art. 6 - ZONIZZAZIONE

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

Zona
1 – CAPOLUOGO
2 – LOC. BALCONI
3 – LOC. SETTIMO
4 – LOC. OSPEDALETTO

5 – LOC. ARCÉ
6 – LOC. SANTA LUCIA

Art. 7 - LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

La localizzazione dei punti vendita esclusivi è stata determinata in base all'analisi contenuta nello studio preliminare di cui al precedente art. 5, effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Regione Veneto con la D.G.R. 16.05.2003, n. 1409, pertanto:

Denominazione della zona	N. punti vendita esistenti	N. punti vendita ottimali	Disponibilità alla data di adozione del Piano
1 – CAPOLUOGO	4	4	0
2 – LOC. BALCONI	1	1	0
3 – LOC. SETTIMO	1	1	0
4 – LOC. OSPEDALETTO	1	1	0
5 – LOC. ARCÉ	1	1	0
6 – LOC. SANTA LUCIA	0	1	1

L'aggiornamento della disponibilità di autorizzazioni è effettuato a mezzo determinazione dirigenziale, conseguentemente alle variazioni che intervengono a seguito del rilascio di nuove autorizzazioni, di trasferimenti da zone diverse, nonché a seguito di cessazioni e di revoche.

Art. 8 - L'AUTORIZZAZIONE

Sia per i punti vendita ESCLUSIVI che per i NON ESCLUSIVI, l'autorizzazione (anche a carattere stagionale) è rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite e che siano in possesso dei requisiti soggettivi ex art. 5 – comma 2 – del D. Lgs. n. 114/98.

Entrambe le tipologie si devono uniformare ai seguenti principi:

- a) assicurare parità di trattamento tra le diverse testate poste in vendita;
- b) il prezzo dei prodotti, le condizioni economiche e le modalità di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere uguali per entrambe le tipologie dei punti vendita;
- c) deve essere previsto un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina;
- e) quanto indicato ai precedenti punti vale anche per la stampa estera.

- Punti vendita **ESCLUSIVI**

I punti vendita esclusivi sono abilitati alla vendita generale di quotidiani e di periodici.

L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 170/01 è rilasciata nel rispetto dei parametri numerici di cui al presente piano di localizzazione (art. 7 – Localizzazione dei punti vendita esclusivi).

I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica estendendola al settore alimentare e non alimentare, nel rispetto delle vigenti norme commerciali, urbanistiche ed igienico-sanitarie. I pastigliaggi sono compresi nel settore non alimentare.

-- Domande concorrenti --

Si considerano domande concorrenti le istanze pervenute al protocollo generale del Comune nel medesimo giorno e riguardanti una stessa zona del territorio comunale.

In caso di domande concorrenti si applicano i seguenti criteri di priorità:

- 1) nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita viene data priorità all'istanza di trasferimento;
- 2) nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti viene data priorità alla ditta che dimostri di aver subito, nel corso del biennio precedente, la maggiore perdita in termini di numero di copie vendute;
- 3) nel caso di concorrenza fra domande di nuova apertura viene data priorità alla ditta che proponga la migliore soluzione in termini di localizzazione, intesa come maggior vicinanza a complessi residenziali, servizi commerciali, strutture pubbliche, istituti scolastici e culturali nonché, in subordine, una maggiore superficie di vendita. Nel caso di apertura di chioschi su suolo pubblico, i predetti criteri di priorità sono integrati da una valutazione dell'impatto estetico, a cura dell'Amministrazione.

- Punti vendita **NON ESCLUSIVI**

I punti vendita non esclusivi sono abilitati alla vendita di soli quotidiani, oppure di soli periodici.

L'autorizzazione è rilasciata a chi è in possesso di licenza e/o autorizzazione per le attività elencate all'art. 3 – punto 2 lett. da a) a f) del presente Piano.

La vendita è legata all'attività principale esercitata e non può esservi fisicamente disgiunta. Non è consentito il trasferimento di sede, la cessione o l'affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa.

Ai fini dell'insediamento di punti vendita non esclusivi viene fatto riferimento alla zonizzazione del territorio comunale di cui all'art. 6 del presente Piano.

In considerazione della funzione accessoria e di completamento del servizio, riconosciuta dalla Regione ai punti vendita non esclusivi, nonché al fine di rispondere ad un obiettivo di omogeneità tra le due tipologie, viene individuato per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un punto vendita non esclusivo il seguente parametro di riferimento:

- un rapporto = 1 punto vendita non esclusivo ogni 2.000 abitanti
- distanza minima tra i punti vendita esclusivi e non esclusivi esistenti e quelli non esclusivi che si inseriscono nella zona

Zona	N° abitanti	Esercizi non esclusivi esistenti	Esercizi non esclusivi ottimali	Distanza fra esercizi esclusivi e non esclusivi esistenti ed esercizi non esclusivi
1 – CAPOLUOGO	6.716	0	3	150
2 – LOC. BALCONI	2.340	0	1	300
3 – LOC. SETTIMO	2.575	0	1	300
4 – LOC. OSPEDALETTO	1.424	0	0	300
5 – LOC. ARCÉ	1.001	0	0	300
6 – LOC. SANTA LUCIA	615	0	0	300

Per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita non esclusivi deve essere rispettato sia il rapporto 1/ 2.000 abitanti, sia il vincolo delle distanze minime intercorrenti tra punti vendita esclusivi e non esclusivi esistenti.

Il criterio di computo della distanza è quello della effettiva percorrenza stradale per aree pubbliche, seguendo il percorso pedonale più breve nel rispetto del Codice della Strada.

La distanza fra due rivendite localizzate in zone diverse è uguale alla media aritmetica delle distanze proprie di ognuna delle due zone.

Al fine di salvaguardare la struttura del commercio esistente nella zona omogenea “Centro storico”, così come definita dal P.R.G., in tale area non è ammesso l’insediamento di punti vendita non esclusivi.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione di ottemperanza alle seguenti prescrizioni ex legge 108/99 - art. 1 – comma 1 lett. d/bis – nn. 4), 5), 6) e 7):

- a) nell’ambito della tipologia prescelta (quotidiani o periodici) deve essere assicurata parità di trattamento alle testate, escluse quelle pornografiche;
- b) il prezzo di vendita non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la vendita;
- c) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, compresa ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la vendita. Le testate

poste in vendita non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano offerti dall'editore ed alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;

- d) deve essere previsto un apposito spazio espositivo, adeguato alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio.

-- Domande concorrenti --

Nel caso di domande concorrenti (pervenute al protocollo generale del Comune nel medesimo giorno e riguardanti una stessa zona del territorio comunale) verrà data priorità all'esercizio più distante dai punti vendita esclusivi operanti nella zona.

Art. 9 - TRASFERIMENTO DI SEDE

-- Punto vendita **ESCLUSIVO** --

Il trasferimento di sede di un punto vendita esclusivo nell'ambito della stessa zona del territorio comunale è soggetto ad autorizzazione amministrativa da parte del Comune.

Il trasferimento di sede di un punto vendita esclusivo in altra zona del territorio comunale è soggetto ad autorizzazione amministrativa da parte del Comune e può essere effettuato nel rispetto dei parametri numerici (art. 7 – Localizzazione dei punti vendita esclusivi).

-- Punto vendita **NON ESCLUSIVO** --

Il trasferimento di sede di un punto vendita non esclusivo è soggetto ad autorizzazione e subordinato al rispetto dei criteri di cui all'art. 8.

Non è consentito il trasferimento di sede della sola attività di vendita della stampa, dal momento che è legata all'attività primaria esercitata e non può esservi fisicamente disgiunta.

Art. 10 - SUBINGRESSO E CESSAZIONE

Il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda per atto tra vivi e/o la cessazione della stessa devono essere comunicati al Comune ai sensi dell'art. 7 della DGR 1409/03 e dell'art. 26, comma c, del D. Lgs. 114/98, in virtù del rinvio contenuto all'art. 9 del D. Lgs. 170/01, così come precisato dalla Regione Veneto con nota prot. 481236/4903 del 4/07/2005. La predetta comunicazione dovrà essere redatta sugli appositi moduli comunali e presentata al Comune entro SEI MESI dalla data di acquisto dell'azienda. L'inizio dell'attività dovrà avvenire successivamente alla presentazione della predetta comunicazione e comunque entro UN ANNO dalla data di acquisto dell'azienda.

Il subingresso nella gestione o proprietà dell'azienda "mortis causa" è comunicato al Comune, utilizzando l'apposita modulistica comunale, entro SEI MESI dall'apertura della successione. L'inizio dell'attività dovrà avvenire successivamente alla presentazione della predetta comunicazione e comunque entro UN ANNO dalla data di apertura della successione.

Per quanto concerne i punti vendita NON ESCLUSIVI, non sono consentiti la cessione o l'affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa, essendo tale attività legata all'attività primaria esercitata.

Art. 11 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 30 (trenta) giorni.

Art. 12 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- 1) qualora il punto vendita (sia esclusivo che non esclusivo) non venga attivato entro un anno dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio del titolo autorizzatorio, fatta salva la possibilità di ottenere una proroga per comprovati motivi indipendenti dalla volontà del titolare. La domanda di concessione della proroga dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per l'inizio dell'attività;
- 2) qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno. In tale fattispecie rientrano anche i casi di subingresso di cui al precedente art. 9.

Art. 13 - ORARI

- 1) Ai punti vendita ESCLUSIVI senza estensione ad altre tipologie merceologiche ed ai punti vendita NON ESCLUSIVI posti all'interno di librerie con una superficie minima di mq 120 si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 – comma 1 del D. Lgs n. 114/98; le predette disposizioni si applicano anche ai punti vendita esclusivi ubicati all'interno della stazione ferroviaria, delle strutture ospedaliere, nonché di strutture similari individuate dall'Amministrazione comunale;
- 2) ai punti vendita ESCLUSIVI con estensione ad altre tipologie merceologiche ed a quelli NON ESCLUSIVI si applica l'orario previsto per l'attività prevalente;
- 3) ai punti vendita ESCLUSIVI e NON ESCLUSIVI ubicati all'interno dei centri commerciali si applica l'orario previsto per il centro nel suo complesso (art. 9 – comma 5 – L.R. n. 15/2004);
- 4) il Sindaco, nell'ambito delle competenze residuali ex art. 50 del D.Lgs 267/2000, può determinare l'orario minimo di vendita per i punti vendita ESCLUSIVI e NON ESCLUSIVI, sentite le associazioni degli editori e distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori e consumatori più rappresentative a livello provinciale.

Art. 14 - VALIDITÀ DEL PIANO

Il presente Piano ha validità di anni 4 (quattro) e rimane comunque in vigore fino alla successiva revisione.

Art. 15 - SANZIONI

In caso di violazione alle disposizioni del presente Piano e alla normativa in materia, si applicano le sanzioni previste dall'art. 22 del D. Lgs n. 114/98 in quanto compatibili.